ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
Via Pomponazzo, 50 – 46100 MANTOVA
Tel.: 0376.32.66.32
E-mail: segreteria@omceomantova.it
PEC: segreteria.mn@pec.omceo.it
Sito: www.omceomantova.it

SEGRETO PROFESSIONALE

- Il segreto professionale è imposto dalla Legge (art. 622 C.P.) e dal Codice di Deontologia Medica (art. 10) che addirittura esplicita che "il medico non deve rendere all'Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale".

- Questo è confermato anche dall'art. 200 C.P.P. in quanto afferma che i medici "non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria".

Il segreto professionale si può "rivelare" solo:
- quando c'è un obbligo tassativo, previsto dal legislatore (ad esempio l'obbligo di referto),
- quando si ha il consenso dell'avente diritto,
- quando sussista l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

- L'Autorità può disporre il sequestro di una cartella clinica, ma è concesso solo quando essa assume valore probatorio a seguito di denuncia e, comunque, generalmente, si fa riferimento a quella ospedaliera.

- Il segreto va mantenuto anche in caso di testimonianza in aula giudiziaria, fatte salve le giuste cause di rivelazione sopra descritte.

A cura del Dr. Paolo Pisi, Medico Legale e Cosigliere dell'Ordine